

REGOLAMENTO (CE) N. 318/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili.
- (2) A seguito dei focolai della variante asiatica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati.
- (3) In seguito alla diffusione della variante asiatica dell'influenza aviaria in Europa a opera degli uccelli migratori e all'isolamento della variante asiatica dell'influenza avia-

ria in un impianto di quarantena nel Regno Unito, è stata adottata la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività⁽⁴⁾. Dati i rischi rappresentati dai volatili selvatici colpiti dalla malattia, la decisione sospende le importazioni da tutti i paesi terzi dei volatili diversi dal pollame.

- (4) Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico sui rischi rappresentati dalle importazioni da paesi terzi di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività, in modo da stilare un elenco dei rischi posti dalle importazioni dei volatili in cattività.
- (5) A seguito di tale richiesta il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA ha adottato, nella seduta del 26 e 27 ottobre 2006, un parere scientifico in merito ai rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nella Comunità di volatili selvatici diversi dal pollame. Il parere scientifico individua gli strumenti e le alternative possibili in grado di ridurre gli eventuali rischi riconosciuti per la salute degli animali, collegati all'importazione di volatili diversi dal pollame.
- (6) Tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell'EFSA, occorre rivedere le condizioni stabilite dalla decisione 2000/666/CE.
- (7) Il parere scientifico dell'EFSA rileva, in particolare, l'incompletezza dei dati relativi alle importazioni di questi volatili. Occorre pertanto prevedere la raccolta di ulteriori dati su dette importazioni.
- (8) Una delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell'EFSA riguarda i controlli effettuati nei paesi terzi che esportano nella Comunità volatili diversi dal pollame. I maggiori effetti in termini di riduzione della probabilità che volatili infetti siano presentati alla frontiera comunitaria dovrebbero derivare da miglioramenti nel luogo di esportazione. Per questo motivo è opportuno stabilire mediante il presente regolamento condizioni di importazione tali da consentire unicamente le importazioni provenienti dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni verso la Comunità.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2006, pag. 128).

⁽³⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/183/CE (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).